

L'«ulteriore» autonomia

L'art. 116, comma terzo, Cost. nella dinamica costituzionale

Prof. Alessandro Sterpa

Università degli Studi della Tuscia

13 dicembre 2019

Art. 116, comma 3, Cost.


«1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di **forme e condizioni particolari di autonomia**, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. **Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia**, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata».

Lo spazio dell'ulteriore autonomia regionale

- Da un **minimo** (poco più dell'autonomia delle Regioni ordinarie) ad un **massimo** (poco meno dell'autonomia delle Regioni speciali).



Il contenuto dell'ulteriore autonomia

- Autonomia legislativa?

Il rapporto con l'art. 117 Cost.

- Autonomia regolamentare? Autonomia amministrativa?

Il rapporto con l'art. 118 Cost.

Le materie dell'ulteriore autonomia

- Art. 117, comma 3, Cost. ossia le materie di legislazione concorrente nelle quali la competenza legislativa è già della Regione pur nel rispetto dei limiti posti dalla legge statale attraverso i principi fondamentali della materia; sempre regionale è in questi casi la potestà regolamentare e l'esercizio delle funzioni amministrative, salvo conferimento, da parte del legislatore, agli enti locali.

Le materie dell'ulteriore autonomia (art. 118)

«1. Le **funzioni amministrative** sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, **differenziazione** ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La legge statale disciplina **forme di coordinamento** fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre **forme di intesa e coordinamento** nella materia della tutela dei beni culturali.

4. [...]».

Le «funzioni fondamentali» degli enti locali

La Corte costituzionale ha precisato che la legge statale può definire le «**etichette**» delle funzioni fondamentali degli enti locali ma la disciplina della funzione (procedimento, merito...) spetta alla legge statale o regionale che sia competente *ex art. 117* della Costituzione.

«Ulteriore autonomia»

- L'idea è di conferire maggiore autonomia legislativa, senza vietare maggiore autonomia regolamentare e amministrativa?

Ulteriore e/o differenziata?

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia»

Rendere un po' «speciali» alcune Regioni ordinarie vuol dire dover trovare una giustificazione alla «ulteriore autonomia» come per le Regioni speciali?

(cfr. le ragioni costituzionali assunte per le Regioni speciali)

Può la legge-intesa riguardare **qualunque materia**?

La procedura di adozione delle legge-intesa

- Il rapporto giuridico tra intesa (o pre-intesa) e legge tra modelli di ratifica e modelli di dualità.
- Cfr. art. 8 Cost., artt. 10-11 Cost., art. 117, comma 8, Cost. etc...
- La «parlamentarizzazione» della legge di approvazione dell'intesa.

La procedura sul lato regionale

- Autonomia organizzativa regionale (Statuto e Regolamenti);
- «sentiti gli enti locali» (Consiglio delle autonomie locali);
- Rapporto tra Giunta e Consiglio;
- Emersione della volontà del Consiglio in avvio della procedura o in chiusura? (cfr. le altre intese Stato-Regioni previste dalla legge)

La procedura sul lato statale

- Auto-applicabilità dell'art. 116 Cost.?
- Proposta *federalismi.it* e legge statale sulle intese come «fonte sulle fonti» o «fonte sull'intesa»?

Il c.d. «disegno di legge Boccia» (2019)

- a. applicabilità alle intese in corso e quadro metodologico;
- b. centralità della definizione dei LEP concernenti i diritti e degli standard di servizio; i precedenti illustri: cfr. legge n. 42/2009 e legge n. 56/2014);
- c. elementi perequativi (strutturali o funzionali);
- d. applicabilità art. 120 Cost. (non c'è solo il rinvio formale all'art. 119 Cost.).

Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna

- Le tre iniziative rispetto al quadro costituzionale (in essere) e a quello legislativo (in formazione)
- Le materie e la qualità della competenza.
- La «co-legislazione» e la «co-amministrazione».
- Tutte le Regioni saranno «differenziate»? Le iniziative delle altre Regioni.

Uno spunto di riflessione.

L'«ulteriore autonomia» presuppone un'autonomia già concretamente in essere. Dopo la legge cost. n. 3 del 2001, quella che sulla carta sembrava poter costituire una nuova fase di espansione dell'autonomia regionale, attraverso l'azione del legislatore e la giurisprudenza costituzionale, si è fortemente ridotta rispetto alle aspettative.

Difficoltà di un «doppio federalismo»: *Unione europea-Italia-Regioni*.

Ripensare il complessivo assetto delle autonomie territoriali.

Grazie.

Contatti

Prof. Alessandro Sterpa

sterpa@unitus.it

+39.3343827983

